

STATUTO DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

ART.1

La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità di Melito l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del comune.
2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La comunità esprime, attraverso gli organi selettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui

individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.

5. Il comune è consapevole del ruolo che la famiglia ed i valori, che ne costituiscono il fondamento esercitano sulla formazione del cittadino e ne promuove la tutela e la difesa. E' consapevole altresì del ruolo concorrente delle istituzioni scolastiche, religiose, sociali e sanitarie.
6. Il comune, pertanto, ritenendo che la migliore integrazione sociale ed il migliore sviluppo delle attività locali presuppongono una adeguata maturazione e crescita del singolo all'interno della famiglia e nel rispetto dei principi generali che regolano la collettività, esercita la sua funzione amministrativa in coerenza con la difesa de tali valori.

ART. 2

L'autonomia

1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del comune, unitamente allo statuto ed i regolamenti.

ART. 3

Lo statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello stato e della

regione Campania, secondo il principio di sussidiarietà che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini.

2. Lo statuto, liberamente formato dal consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzativa della comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dello statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo.

CAPO II

IL COMUNE

ART. 4

Il ruolo

1. Il comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dello statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello stato, della regione , della provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali anche diversi ma accomunati da simili vocazioni o bisogni, al fine di rafforzare ed integrare le rispettive azioni attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, per il migliore raggiungimento di utilità sociali.

ART.5

Contributo allo sviluppo economico

1. Il comune, quale punto di riferimento per la collettività, da adeguata diffusione a programmi pubblici/privati volti all'incremento dell'economia, della informazione, della formazione promuovendo lo sviluppo economico anche programmando particolari utilizzazioni del territorio.
2. Il comune è attivatore consapevole dei processi di sviluppo legati alla formazione, nascita ed incremento dell'artigianato, del commercio e dell'impresa ed assolve la funzione alla quale è istituzionalmente chiamato contribuendo allo sviluppo reale dell'economia divulgando sistematicamente tutta la gamma di azioni che stato, regione, provincia e camera di commercio predispongono.
3. Il comune direttamente o con i sistemi previsti dalla legge, attiva programmi di sviluppo a livello locale partecipando e collaborando con organismi pubblici e privati anche per la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, con le modalità e forme previste dal presente statuto.
4. Il comune partecipa pertanto ad associazioni, consorzi, società anche a capitale misto, nei limiti e con le modalità previste dalla legge per il migliore raggiungimento dei fini istituzionali e statutari, a prescindere dal luogo in cui gli organismi citati abbiano posto la propria sede e svolgono l'attività prevalente.

ART. 6

Ruolo specifico

1. Il comune, quale attivatore istituzionale dei processi di sviluppo dell'economia locale, nonché nell'ambito delle funzioni di programmazione, pianificazione e potestà regolamentare sancite da questo statuto, individua le materie ed i comparti produttivi che, in base a bisogni specifiche vocazioni locali, abbiano particolarmente necessità di pianificazione / regolamentazione.
2. Tale individuazione prende in considerazione gli interessi prioritari della collettività e della attuale o potenziale funzione trainante dell'economia locale da essi comparti svolta.

ART. 7

Bisogni, comparti, vocazioni prevalenti

1. Il comune nell'esercizio del ruolo specifico di cui al precedente articolo, indica i seguenti comparti ritenuti prioritari in base alle prevalenti necessità collettive: terziario- artigianato – commercio - trasporti.

ART. 8

Priorità a settori specifici

1. Nell'ambito delle attività produttive nei comparti sopra indicati si indicano prioritariamente le attività artigianali connesse al settore enologico - florovivaistico e di trasformazione agro- alimentare, espressioni di locali tradizioni e vacanze esclusive e / o prevalenti.
2. Il comune, per la difesa e lo sviluppo delle materie indicate, così come delle locali attività di impresa che le esercitano, contribuirà a divulgare sistematicamente in favore delle stesse ed a mezzo di

azioni, procedure, che stato, regione ed altri soggetti predispongono in favore delle attività e materie medesime.

ART. 9

Le funzioni proprie

1. Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità e ne promuove lo sviluppo, con esclusione di quelli che la legge attribuisce ad altri soggetti.
2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione, il suo territorio, salvo quelle escluse dalla norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico e dell'occupazione.
3. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità degli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

ART. 10

Funzioni attribuite, delegate e subdelegate

1. Il comune si impegna ad esercitare le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, con le modalità previste dall'atto di conferimento e sempre a condizione che le spese relative siano previste a carico della regione.
2. Nella materie delegate dallo stato alla regione e qualora l'interesse protetto sia eminentemente di natura locale, così come risultante dalla definizione data per lo stesso da specifiche norme statali, qualora poi le stesse materie oggetto della delega non risultino disciplinate da norme regionali, il comune, nel rispetto delle citate norme statali e delle funzioni delegate alla regione, esercita la sua funzione amministrativa attraverso l'adozione di idonee norme volte a disciplinare le materie citate esclusivamente in funzione della tutela degli interessi collettivi locali, ma in coerenza di quelli generali dell'economia nazionale e salva sempre le vigenti norme statali.
3. Il comune ad adozione avvenuta delle norme specifiche di cui al precedente comma, invierà le stesse alla regione, per quanto di sua competenza, nonché ai ministeri competenti per materia.

ART. 11

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n°241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 12

Confini geografici

1. Il comune di Melito esercita la sua funzione ed i suoi poteri nell'ambito della sua circoscrizione definita dai confini geografici con i comuni di Napoli - Mugnano di Napoli – Giugliano in Campania – S. Antimo di Napoli – Casandrino di Napoli, che delimitano il territorio comunale.
2. Il comune in favore dei propri cittadini, anche dimoranti temporaneamente in località poste al di fuori della propria circoscrizione ed anche all'estero, potrà esercitare il suo intervento tramite la cura degli interessi generali sul territorio ed anche fornendo specifiche forme di assistenza direttamente nelle predette località di temporanea dimora.
3. Per le gli interventi di cui al comma precedente, il comune effettuerà gli stessi, previa intesa con la consulta regionale dell'emigrazione, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

4. Per le forme di assistenza diretta dei cittadini all'estero il comune provvederà nei modi e forme previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti comunali, ottenuta la preventiva autorizzazione dal ministero degli esteri ed effettuata la relativa comunicazione allo stesso, nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 13

Sede

1. La sede del comune è sita alla via S. Di Giacomo e la sua ubicazione potrà essere modificata solo con apposito atto deliberativo di consiglio comunale.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono presso la sede comunale e sono pubbliche per quanto consentito dalle vigenti normative.
3. Al fine di garantire agli organi collegiali l'esercizio di libera adunanza e per consentire agli stessi il sereno manifestarsi delle volontà che costituiscono il fondamento dell'atto amministrativo, e nel contempo, al fine di garantire la massima cognizione ai cittadini dei dibattiti degli organi elettivi collegiali, il comune adotterà apposito regolamento, ispirato alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza, ed idoneo a disciplinare l'accesso del pubblico alle predette adunanze.
4. Nella sede comunale viene individuato apposito spazio destinato ad ospitare l'albo pretorio; presso lo stesso si terrà la pubblicazione di ogni atto o avviso che per legge o regolamento o

per statuto debba essere portato a conoscenza di terzi.

ART. 14

Stemma

1. Il comune si fregia di un esclusivo stemma e di un gonfalone nelle forme di legge.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli è consentito esclusivamente per fini istituzionali e ne è inibito l'uso a terzi.
3. Il comune, sulla base specifiche istanze prodotte da terzi, potrà consentire la riproduzione dello stemma per finalità espressamente non vietate dalla legge, con idoneo atto autorizzativo e previo versamento di un canone d'uso che verrà fissato con atto consiliare.

CAPO III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 15

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, fatti salvi quelli riservati dalla legge alle competenze della giunta comunale.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dal presente statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo tutorio, sono ripubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. Il comune emana i regolamenti nelle materie ed essi demandate dalla legge o dal presente statuto, ed in tutte materie di competenza comunale espressamente previste dalle vigenti normative.
5. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
6. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regolamentari emanante dai soggetti aventi una concreta competenza nelle stesse materie.

ART. 16

L'iniziativa sui regolamenti

1. L'iniziativa sui regolamenti come descritti compete alla giunta comunale, che può preventivamente consultare i soggetti che ritenga interessati alla materia oggetto di regolamentazione, o ad un gruppo di almeno un quinto di consiglieri comunali, o al 10% di cittadini elettori o ad un 50% dei rappresentanti della categoria che ne facciamo motivata richiesta al comune e che possano inequivocabilmente comprovare di essere portatori di interessi della collettività per le materie di cui si fanno promotori di richiesta di attività regolamentare.
2. Sull'iniziativa dei cittadini è tenuto ad esprimersi preventivamente

il difensore civico il cui parere non vincolante involgerà unitamente questioni inerenti la legittimità e non il merito dell'iniziativa proposta.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 17

Programmazione e pianificazione

1. Il comune esercita l'azione di governo per realizzare le proprie finalità attraverso un'opera di programmazione e organizzando l'ente in funzione dei programmi predisposti in base ai mezzi ed alle risorse disponibili.
2. Concorre quale soggetto della programmazione a realizzare gli obiettivi contenuti nei piani dello stato e della regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione anche mediante l'attuazione di quanto previsto dall'art.6 del presente statuto.
3. Partecipa, avanzando proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio ed in generale di tutti quei beni che da

specifiche leggi dello stato sono definiti di “interesse locale”.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del consiglio comunale.

TITOLO II

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

ORDINAMENTO

ART. 18

Norme generali

1. Gli organi di governo del comune sono: il consiglio, la giunta ed il sindaco.
2. Agli organi di governo è attribuita la funzione di rappresentanza della comunità e la realizzazione dei principi delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La attribuzioni di funzioni agli organi di governo e i rapporti tra questi ultimi sono regolati dal presente statuto in funzione della migliore attività di governo.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19

Composizione ed elezione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione ed allo scioglimento del consiglio, alle cause di ineleggibilità e

incompatibilità, di decadenza e di rimozione dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.

2. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 20

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente e le sue competenze sono determinate dalla legge. Assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.
2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e con apposito regolamento disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono destinate alla sua attività, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente statuto.
3. Il consiglio al fine di partecipare alla definizione delle linee programmatiche di mandato del sindaco, entro novanta giorni dalla proclamazione dell'elezione di quest'ultimo, prende atto del documento del capo dell'amministrazione che illustra le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Ai fini della verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, il sindaco presenta annualmente al consiglio, in sede di esame del rendiconto di gestione, una relazione illustrativa sullo stato di

avanzamento dei programmi.

5. Durante il mandato elettorale il consiglio può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio, che non sia di mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile dei responsabili dei servizi interessati. Deve inoltre essere corredata dall'attestazione del responsabile di ragioneria circa la copertura finanziaria, nel caso che la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazioni.
7. Il consiglio comunale approva i criteri per l'esercizio del potere attribuito al sindaco di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Detti criteri restano tacitamente confermati in caso di rinnovo dell'organo consiliare.
8. Il consiglio nomina le commissioni quando queste sono attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì le commissioni comunali permanenti e speciali.
9. Il consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del sindaco della funzione in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

ART. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo i principi del presente statuto.
2. La prima seduta del consiglio neoeletto deve essere convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. È presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio.
3. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dei singoli consiglieri, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento.
4. Nei casi urgenti, anche su richiesta del sindaco, il presidente può convocare il consiglio comunale con preavviso di almeno ventiquattro ore.

ART. 22

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Il consiglio può riunirsi nella sede comunale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio.
2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame ed approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

ART. 23

Presidente del consiglio comunale

1. Dopo la convalida degli eletti il consiglio comunale procede

- all'elezione nel proprio seno del presidente del consiglio e di un vicepresidente, che collabora con il presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno i tre quarti dei consiglieri assegnati al comune.
 3. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel secondo comma, nella votazione successiva da tenersi comunque in seduta diversa, risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
 4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
 5. La carica di presidente e di vicepresidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.
 6. Il presidente ed il vicepresidente possono essere revocati dal consiglio comunale con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 24

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero consiglio comunale, anche verso l'esterno, ne tutela la dignità ed i diritti, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, mantiene l'ordine ed assicura l'andamento dei lavori

dell'assemblea.

2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al consiglio, formula l'ordine del giorno, sulla scorta di quanto definito dalla conferenza dei capigruppo, unitamente al sindaco.
3. Il presidente assicura con proprie iniziative un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione dei presidenti delle commissioni stesse. Promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di carattere comune.
4. Il presidente secondo gli indirizzi formulati dal consiglio assicura e garantisce i rapporti con gli istituti di partecipazione attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al consiglio medesimo.

ART. 25

Le adunanze consiliari

1. Le adunanze consiliari in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati; mentre quelle di seconda convocazione sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. In entrambi i casi non va computato il sindaco (quorum strutturale).
2. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, che si consegue, in caso di numero dispari,

con l'arrotondamento all'unità superiore, salvo i casi in cui la legge o lo statuto non richiedano sistemi di votazione e maggioranze diverse (quorum funzionale).

3. I voti di astensione (in caso di votazione palese), le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili (in caso di votazione segreta) si computano ai fini del quorum strutturale, non si computano ai fini del quorum funzionale.
4. Ciascun consigliere può chiedere che sia fatta esplicita menzione nel verbale della sua espressione di voto. In ogni caso dal verbale e dalla deliberazione dovranno risultare i nominativi degli astenuti e dei contrari.
5. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
6. I consiglieri esprimono di norma il loro voto in modo palese. Le deliberazioni che importano la necessità di giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone, sono assunte con voto segreto in seduta pubblica.
7. Quando si tratti di nomine di rappresentanti del consiglio comunale e la normativa specifica riservi un posto alle minoranze, la votazione avviene a voto limitato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
8. Gli assessori ed il direttore generale, se nominato, partecipano alle adunanze senza diritto al voto.
9. Il processo verbale delle sedute del consiglio comunale è redatto

a cura del segretario generale del comune ed è approvato dal consiglio nella seduta successiva a quella di riferimento. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario generale.

ART. 26

Decadenza dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. I consiglieri comunali che non partecipano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia od altri gravi motivi.
4. Le giustificazioni delle assenze dei consiglieri nei casi sopra previsti devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della seduta.
5. Il verificarsi della causa di decadenza per assenze non giustificate dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, che ha inizio con la proposta di decadenza di competenza del presidente del consiglio comunale.
6. La proposta di decadenza deve essere posta all'ordine del giorno del consiglio comunale e deve essere notificata al consigliere interessato almeno dieci giorni prima della seduta. Il consigliere può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente

partecipando alla seduta.

ART. 27

La sfiducia costruttiva

1. La mozione di sfiducia di cui all'art.52 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere indirizzata al presidente del consiglio o a chi ne fa le veci ed assunta al protocollo del comune.
2. La mozione di sfiducia, affinché produca gli effetti previsti dalla legge, deve necessariamente essere qualificata e nominata come tale nel documento che viene posto a votazione, allo scopo di far conoscere inequivocabilmente l'efficacia connessa all'approvazione dell'atto.

ART. 28

I Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica, all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. In quest'ultimo caso ai consiglieri comunali subentranti viene notificato l'avviso di convocazione della seduta consiliare nella quale si procede alla surroga. Gli stessi prendono parte alla votazione in ordine all'assenza nei loro confronti di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di consigliere comunale.
3. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui

provvedimenti deliberati dal consiglio.

4. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

ART. 29

Diritti dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dalle istituzioni del comune e dagli enti dipendenti dallo stesso, ivi comprese le società di capitale con partecipazione locale, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. A tale scopo hanno altresì diritto ad accedere a proprietà e beni del comune destinati ad uso o servizio pubblico. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento comunale che disciplina l'accesso ai documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il diritto d'iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di deliberazione sottoscritta dal consigliere e corredata dai pareri previsti dalla legge se necessari.
4. Il consigliere ha diritto a percepire, per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, un gettone di presenza nella misura ed entro

i limiti stabiliti dalla legge. A richiesta il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione nei limiti stabiliti dalla legge. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina le modalità per la determinazione, la richiesta e la corresponsione della suddetta indennità.

ART. 30

Obblighi e status di consigliere

1. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
2. Il consigliere che per motivi personali, di parentela o affinità fino al quarto grado, professionale o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione per la durata del dibattito sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare da verbale. La sua presenza non viene computata ai fini del raggiungimento del quorum funzionale.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori, e comunque sino alla perdita della qualità di consigliere comunale.
4. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme dal regolamento.

ART. 31

La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo ha funzione di indirizzo e di collaborazione per la disciplina dello svolgimento dei lavori del consiglio. Essa è presieduta dal presidente del consiglio comunale ed è composta dai capi di tutti i gruppi presenti nel consiglio (o da consiglieri da questi delegati) ed ai suoi lavori può essere invitato il sindaco o suo delegato. Le modalità di funzionamento e le relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
2. È attribuita alla conferenza dei capigruppo la competenza sull'attività statutaria del comune, sui regolamenti attuativi dello statuto e sul regolamento per il funzionamento del consiglio.

ART. 32

I Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge nel suo seno un capogruppo.
2. Ciascuna lista che ha partecipato alla competizione elettorale ed è rappresentata in consiglio comunale forma un gruppo consiliare indipendentemente dal numero dei consiglieri eletti.
3. Qualora più consiglieri si staccano dai gruppi in cui sono stati eletti, essi possono costituire un gruppo misto, sempre che sia composto da un numero non inferiore a tre, ed eleggono al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

4. Ciascun gruppo comunica al presidente del consiglio comunale il nome del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano a norma di legge.
5. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

ART. 33

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Le commissioni permanenti devono essere istituite entro sessanta giorni dalla seduta di convalida degli eletti, su proposta della conferenza dei capigruppo.
3. La delibera di istituzione ne disciplina il loro numero e le materie di competenza in base agli obiettivi fissati nel documento programmatico, nonché il funzionamento e la composizione, in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.
4. Le commissioni per l'esame di specifici argomenti possono invitare a partecipare ai propri lavori gli organi di governo dell'ente, nonché associazioni, organismi ed enti esterni.

ART. 34

Commissioni Speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

ART. 35

La commissione di controllo e garanzia

1. È istituita in seno al consiglio la commissione di controllo e di garanzia, presieduta dal consigliere eletto dai componenti che formano i gruppi di opposizione.
2. La commissione di controllo e di garanzia esercita i seguenti

compiti:

- a) stimolare e monitorare la progressiva costruzione di un sistema di controlli interni;
- b) concertare e definire con il sindaco e la giunta precisi impegni realizzativi nell'ambito dei controlli interni che si traducano per i responsabili dei servizi in chiari obiettivi del piano esecutivo di gestione;
- c) verificare l'efficacia degli strumenti di controllo e di valutazione predisposti, stimolandone il miglioramento e l'evoluzione;
- d) garantire al consiglio la disponibilità di idonei strumenti di valutazione e controllo strategico, chiedendo all'esecutivo che la stesura degli atti fondamentali, su cui il consiglio comunale è chiamato a deliberare, sia informata all'applicazione di questi strumenti;
- e) verificare periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche.

ART. 36

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 37

Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari ad un terzo del numero dei consiglieri comunali assegnati, computando a tal fine il sindaco.

ART. 38

Nomina e durata in carica

1. Il sindaco dopo la sua proclamazione, nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La legge disciplina lo status degli assessori, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e gli istituti della decadenza, della rimozione e della revoca degli stessi.
3. Al momento dell'accettazione della nomina gli assessori devono produrre al sindaco le attestazioni individuali circa l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità delle quali il sindaco da atto nel documento che sarà comunicato al consiglio.
4. Gli assessori non possono assumere incarichi e consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune.
5. La giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 39

Cessazione dalla carica

1. Gli assessori cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca;
 - c) decadenza;
 - d) rimozione.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate per iscritto al sindaco, il quale provvede a darne comunicazione al consiglio e diventano irrevocabili con la presa d'atto da parte del sindaco.
3. Le cause di rimozione, decadenza e revoca degli assessori sono disciplinate dalla legge.
4. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica per qualsiasi causa provvede il sindaco entro venti giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione.

ART. 40

Ruolo e competenze generali

1. La giunta è l'organo che ha competenza per l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dalle norme del presente statuto non siano espressamente riservate al consiglio, al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, o ai funzionari.
2. La giunta assolve le proprie funzioni attraverso provvedimenti deliberativi con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane e finanziarie idonee e i criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle

competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.

3. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
4. La giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
5. La giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è costituita.
6. La giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 41

Ruolo e competenza specifiche

1. La giunta in particolare esercita le seguenti attribuzioni amministrative e di governo:
 - a) esprime parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il sindaco deposita presso la segreteria generale entro sessanta giorni dalla sua elezione per l'esame e la presa

d'atto del consiglio comunale.

- b) predispone lo schema di bilancio di previsione unitamente alla relazione previsionale e programmatica; formula i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio comunale;
- c) predispone la relazione finale al rendiconto generale di gestione;
- d) provvede all'approvazione dei progetti e dei programmi esecutivi, da attuazione concreta ai programmi – obiettivo deliberati dal consiglio comunale, impegna le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per l'esecuzione di tutti i provvedimenti che non siano riservati alla competenza del consiglio o attribuiti dallo statuto al direttore generale, se nominato, al segretario generale e/o ai funzionari;
- e) elabora e propone regolamenti, progetti e proposte di provvedimenti da sottoporre all'esame del consiglio comunale e, di concerto con lo stesso, collabora nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- f) adotta i regolamenti sull'organizzazione dei servizi e degli uffici comunali;
- g) propone la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal segretario comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in

- collaborazione con l'apposita commissione;
- h) affida l'attività di gestione finanziaria al direttore generale, se nominato, al segretario generale ed ai responsabili dei servizi a mezzo dei prescritti provvedimenti deliberativi;
 - i) definisce le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni e i contratti con soggetti pubblici e privati, fatte salve le competenze consiliari e quelle del sindaco, del direttore generale, se nominato, del segretario generale e dei responsabili dei servizi,;
 - j) definisce l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale in via fiduciaria a professionisti esterni nei casi consentiti dalla legge e secondo le modalità fissate dal regolamento dei servizi e degli uffici;
 - k) elabora e propone al consiglio criteri generali per la determinazione delle tariffe;
 - l) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata ed approva gli atti di programmazione per la gestione del personale;
 - m) adotta, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia di personale, atti di copertura dei posti della dotazione organica;
 - n) adotta i provvedimenti relativi a storni di fondi, e nei casi di urgenza, adotta le variazioni di bilancio con la prescrizione di cui all'art.42 del T.U. n. 267\2000;
 - o) predispone i criteri generali, da sottoporre all'esame del

consiglio, per l'attuazione dell'art.12 della Legge 241/90, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

- p) esercita le funzioni delegate dallo stato, dalla regione e dalla provincia che non siano riservate per espressa determinazione di legge ad altro organo dell'apparato politico o burocratico dell'ente;
- q) promuove e resiste alle liti e delibera le transazioni;
- r) nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate.

ART. 42

Gli assessori

1. Gli assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività che vengono loro attribuiti dal sindaco.
2. I carichi assegnati attribuiscono all'assessore le responsabilità connesse alle funzioni con gli stessi conferiti e possono essere revocati in qualsiasi momento.
3. I carichi conferiti agli assessori sono comunicati dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca dei carichi sono comunicate al consiglio dal sindaco nello stesso termine.
4. Gli assessori partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la loro partecipazione alle adunanze del consiglio comunale

non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessario per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 43

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e con il compito di curare il processo verbale della seduta, ed il direttore generale, se nominato.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno della trattazione degli argomenti, tenuto conto delle preventive proposte fatte dai singoli assessori.
3. In caso di assenza temporanea del sindaco la giunta è presieduta dal vicesindaco.
4. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della giunta comunale sono stabilite dal sindaco.
5. Il sindaco può disporre che alla adunanza della giunta, nel corso dell'esame di particolare argomenti, siano presenti con funzioni consultive i funzionari del comune.
6. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti, nonché eventuali esperti e professionisti esterni all'amministrazione oltre ai rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

7. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

CAPO IV

IL SINDACO

ART.44

Ruolo e funzioni

1. Il sindaco è l'organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'ente.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al sindaco competono poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività della giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del comune, sugli enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.
4. Tutte le funzioni di sindaco sono assunte all'atto della proclamazione.
5. Il sindaco presta dinanzi al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la costituzione italiana.

ART. 45

Attribuzioni del sindaco quale capo del governo dell'ente

1. Sono attribuzioni del sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativa del comune:
 - a) la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) il potere di elaborare, sentita la giunta, il documento definitivo

- delle linee programmatiche di mandato da presentare al consiglio comunale;
- c) il potere d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del comune;
 - d) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli assessori;
 - e) il potere di delegare agli assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi dati dagli organi di governo dell'ente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - f) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti dell'ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;
 - g) il potere di nominare il segretario generale secondo le disposizioni previste dalla legge;
 - h) il potere di nominare il direttore generale ed i responsabili dei servizi e di attribuire gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi e degli uffici;
 - i) il potere sostitutivo per l'adozione di specifici atti di gestione, secondo le modalità previste dal regolamento dei servizi e degli uffici, nei casi di inerzia o ritardi dei soggetti competenti;
 - j) il potere di sospendere, con un invito al riesame, l'adozione di

atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli responsabili, allo scopo di verificare la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'amministrazione;

k) la potestà di delega ai singoli assessori, al direttore generale, se nominato, al segretario generale ed ai responsabili dei servizi dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione motivata in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente;

l) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla data del provvedimento;

m) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

n) il potere di convocare i comizi per i referendum consultivi;

o) il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Nei casi di straordinaria necessità previsti dalla legge

può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

ART. 46

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Competono al sindaco quale ufficiale di governo, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni:
 - a) provvedere ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al comune;
 - c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti in particolare per la tutela igienico-sanitaria ed ambientale del territorio;
 - d) emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
 - e) delegare le funzioni per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli assessori, al segretario generale ed ai responsabili dei servizi.

ART. 47

Attribuzioni del sindaco nell'attività di vigilanza

1. Sono attribuzioni del sindaco quale organo di vigilanza:
 - a) l'acquisizione diretta presso tutti gli uffici e servizi di informazioni ed atti anche riservati;

b) il potere di promuovere direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività comunale.

c) compiere gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 48

Cessazione dalla carica di sindaco

1. Il sindaco cessa dalla carica per una delle cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni del sindaco devono essere presentate per iscritto al segretario generale che, dopo averle fatte registrare al protocollo, ne informa senza indugio il prefetto.
3. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal consiglio comunale su proposta del presidente del consiglio stesso.

ART. 49

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco, con le modalità espresse nel precedente art.38, primo comma, la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 50

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Il comune di Melito informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.
2. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
3. La partecipazione assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, le condizioni per intervenire nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di

impostazione delle decisioni che si dovranno assumere sui temi di interesse generale o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

ART. 51

La partecipazione delle libere forme associative – Generalità

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento comunale per la partecipazione popolare.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, dalla tutela della natura e dello ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, dell'informazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma, abbia o meno la propria sede nell'ambito del

territorio comunale.

4. Gli organismi di partecipazione hanno valore consultivo sulle questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

ART. 52

Rapporti fra gli organi del comune e le associazioni dei cittadini

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è preposta ed organizzare i rapporti tra gli organi dei comuni e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini.
2. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro.
3. Nell'albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, alla istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.
4. La commissione ad avvenuta approvazione del presente statuto provvederà, nelle forme più idonee a dare avviso della costituzione degli albi di cui ai precedenti commi, invitando genericamente i soggetti o organismi interessati a presentare domanda per l'inserimento negli albi stessi. Le domande di ammissione agli albi dovranno essere corredate dalle documentazioni di cui all'elenco stabilito dalla commissione

consiliare permanente, ed al quale è data pubblicità a mezzo affissione permanente all'albo pretorio.

ART. 53

Le consulte

1. Sono istituite la consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione.
2. Le due consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del consiglio comunale e degli altri organi elettivi.
3. Le due consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare che fissa il numero dei componenti di ognuna.
4. Ciascuna consulta elegge il proprio presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.
5. E' istituita la consulta comunale per gli anziani, ai sensi della legge della regione Campania n° 21/89, che viene regolamentata per costituzione e modalità di funzionamento dalla medesima normativa e, per quanto compatibile, con le norme statutarie e regolamentari di questo ente.
6. Gli amministratori del comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed

organismi non possono far parte delle consulte.

7. E' istituita la consulta per la pari opportunità che sarà disciplinata dal regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini.

ART. 54

L'attività di partecipazione delle consulte

1. Le consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano per invito o su loro richiesta.
2. Le consulte presentano al presidente della competente commissione proposte, istanze e petizioni.
3. La commissione, con la partecipazione del sindaco, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del consiglio o della giunta. Se la decisione è negativa essa viene comunicata alla consulta proponente, entro quaranta giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al consiglio od alla giunta secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della commissione consiliare e, comunque, entro quaranta giorni dallo stesso.
4. Il sindaco su invito della commissione consiliare o della giunta comunale, richiede il parere della consulta competente prima della presentazione al consiglio di atti fondamentali che incidano in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
5. Le consulte esprimono i pareri loro richiesti, con una relazione

illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del sindaco.

6. La giunta comunale invia alla consulta informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del comune.

ART. 55

Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte alla conferenza dei capigruppo consiliari ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. Il presidente del consiglio comunale invita i presentatori dell'istanza od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.
3. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate. I primi tre firmatari si rendono garanti, a pena di procedibilità, della autenticità delle sottoscrizioni.
4. Di tutte le istanze, proposte e petizioni presentate dovrà tenersi raccolta presso gli archivi comunali.

ART. 56

Altre forme di partecipazione dei cittadini

1. Il comune promuove, quale altra forma di partecipazione dei cittadini all vita attiva dell'amministrazione, specifiche riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra la popolazione e l'amministrazione in ordine a fatti o problemi o iniziative che si ritiene coinvolgono la tutela di interessi della collettività locale.
2. Le riunioni pubbliche dei cittadini possono essere convocate periodicamente o straordinariamente per temi specifici dalla giunta comunale nelle forme che verranno stabilite nel regolamento comunale per la partecipazione popolare.
3. Alle riunioni pubbliche partecipano i cittadini interessati e gli amministratori responsabili delle materie inserite nell'ordine del giorno.
4. Il regolamento comunale per la partecipazione popolare stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento delle riunioni pubbliche, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge e del presente statuto.

ART. 57

Pubblicità delle forme di partecipazione

1. Il comune incentiva la forme di partecipazione popolare nei modi più idonei e le pubblicizza al fine di rendere edotta la cittadinanza di quanto effettuato.
2. Il comune può adottare "Le Carte dei diritti" dei cittadini della

comunità, che verranno elaborate, su autonoma iniziative dei cittadini singoli od associati, e fatte proprie dell'amministrazione con atto del consiglio comunale, previo parere della conferenza dei capigruppo consiliari che propone e definisce la modalità.

3. Le carte dei diritti saranno redatte a seguito di idonee consultazioni popolari e con i medesimi criteri potranno essere integrate più o meno periodicamente.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERNDUM

ART. 58

La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette

al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazioni con pubblici avvisi ai cittadini.

4. Il regolamento comunale per la partecipazione popolare stabilisce le ulteriori modalità e termini alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 59

Referendum

1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi e può essere sia consultivo che abrogativo di deliberazioni di consiglio o di giunta.
2. Il referendum è indetto su richiesta di almeno cinquemila residenti maggiorenni. Il referendum consultivo inoltre è indetto anche su determinazione del consiglio comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che hanno raggiunto la maggiore età.
4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
 - a) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
 - b) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali o statutarie;
 - c) atti di elezione, nomina, designazione e revoca;
 - d) disciplina del personale del comune.

5. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.
6. Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo consiglio comunale e comunque nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 60

Richiesta di referendum

1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di novanta giorni dalla costituzione del comitato, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo consiliari, integrata dal segretario generale.

ART. 61

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto dal sindaco, su proposta della giunta comunale. La data di svolgimento del referendum deve cadere nella primavera dell'anno successivo a quello in cui l'attività di raccolta delle firme sia conclusa.

2. In caso di pluralità di referendum il sindaco è tenuto a fissare un'unica data di svolgimento.
3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza del mandato amministrativo del consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.
4. Il sindaco, previo parere favorevole della conferenza dei capigruppo consiliari:
 - a) sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del consiglio comunale;
 - b) lo revoca, qualora il quesito referendario non sia proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, o il consiglio comunale abbia deliberato nel senso dei proponenti sul quesito oggetto del referendum.

ART. 62

Effetti del referendum

1. Nel caso di referendum consultivo il sindaco è tenuto a sottoporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati

da consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

ART. 63

Regolamento

1. Il regolamento comunale per la partecipazione popolare determina le norme per la disciplina del referendum ed in particolare i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 64

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e

da quelle operative disposte dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ad atti e documenti.

2. L'amministrazione comunale mette in condizione il cittadino di partecipare al procedimento di adozione degli atti amministrativi che incidano su situazioni giuridiche soggettive dello stesso, sia in senso positivo che in senso negativo.

ART. 65

Forme, modalità ed obblighi dell'amministrazione

1. La partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo relativo avviene attraverso la visione degli atti del procedimento, nonché attraverso la presentazione di memorie scritte e di documenti che l'interessato trasmette all'amministrazione e che quest'ultima ha l'obbligo di valutare.
2. Il momento e la forma di intervento del cittadino al procedimento saranno disposti dal funzionario preposto all'ufficio competente, nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento comunale per i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ad atti e documenti e fermo restando il principio che tutta la documentazione inerente il procedimento resterà acquisita al fascicolo dell'ufficio competente.
3. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere

iniziato d'ufficio.

4. L'amministrazione comunale determina per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso viene a concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.
5. I predetti termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

ART. 66

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento comunale per i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ad atti e documenti fissa per ciascun provvedimento di competenza comunale, i criteri di individuazione del responsabile di ciascun procedimento e la sua durata massima.

3. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

ART. 67

L'azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle giurisdizioni, quando l'amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente entro i termini di legge.
3. La verifica di cui al comma che precede viene effettuata dal segretario comunale o da idoneo professionista esterno cui la giunta ritenga di affidare incarico, entro e non oltre 10 giorni dalla avvenuta notifica dell'atto.
4. A tal fine verrà immediatamente verificato se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere

personale e non può considerarsi popolare.

5. Qualora la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto della azione popolare, adottati gli atti necessari, né da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione, specificando altresì che qualora l'amministrazione risulti soccombente nel ricorso consequenzialmente all'azione popolare, tutte le spese di soccombenza verranno liquidate dall'amministrazione.
6. Nel caso invece che la giunta non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO IV

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 68

Publicità degli atti e delle informazioni

1. L'amministrazione comunale, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, garantisce ai cittadini singoli od associati il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, nonché degli enti o aziende da essi dipendenti.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito delle modalità stabilite dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi.

3. La giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni, delle quali la stessa è in possesso, relative alle attività da essa svolta o poste in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

ART. 69

Pubblicazioni e diffusioni

1. La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle deliberazioni e di altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del comune con le modalità stabilite dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme statutarie e regolamentari del comune.
2. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati del comune la giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione, privilegiando, se esistenti, tutti i mezzi e le strutture locali presenti.

ART. 70

Diritto di accesso agli atti e di copia degli stessi

1. Il diritto d'accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per i procedimenti

amministrativi, in generale a tutti i cittadini singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento comunale di cui al primo comma. Può essere temporaneamente escluso e differito, per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento comunale di cui al primo comma.
4. L'esame dei documenti è gratuito e può essere effettuato solo alla presenza del funzionario o dipendente autorizzato a tale funzione, nei modi, tempi e forme previste dal regolamento di cui al primo comma.
5. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato alla relativa richiesta che deve essere redatta nelle forme di cui al comma che precede, ed al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione di cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al primo comma, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle

associazioni.

7. Gli appartenenti a tali organizzazioni per esercitare tale diritto dovranno comprovare in forma documentale l'appartenenza alle stesse.
8. Il rifiuto o il differimento amministrativo di cui al precedente comma rendono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 71

Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
2. Il difensore civico è organo monocratico.
3. Il difensore civico è al servizio esclusivo dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi del comune.

ART. 72

Requisiti, cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. I candidati alla carica di difensore civico sono prescelti tra soggetti, anche non residenti nel comune, che per pubblica conoscenza assicurano le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità e risultano dotati della esperienza, competenza

giuridico – amministrativa e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.

2. I consiglieri comunali, tutti gli enti e gli organismi della società civile possono proporre al consiglio i candidati all'ufficio di difensore civico.
3. Le proposte di candidatura, corredate da curriculum, per l'elezione del difensore civico devono essere presentate al presidente del consiglio comunale, che provvede a riunire, ventiquattro ore prima della data dell'adunanza consiliare, la conferenza dei capigruppo consiliari per l'esame delle candidature pervenute e per ricercare una scelta unitaria da proporre al consiglio.
4. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
5. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con la carica di membro del parlamento, del consiglio regionale, provinciale e comunale, di componente dell'organo regionale di controllo, di membro degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie, di componente degli organi amministrativi di istituzioni, aziende, consorzi, enti e società cui partecipa il comune, nonché di enti sottoposti alla vigilanza del comune, di titolare di funzioni direttive o esecutive in partiti o associazioni. Non può parimenti essere eletto difensore civico chi abbia partecipato senza successo alle ultime elezioni amministrative quale candidato ai consigli regionale, provinciale e comunale.

6. *Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.(comma abrogato con delibera consiliare n. 31 del 27\11\2008. Pubblicato sul BURC del 16 febbraio 2009, N. 10).*
7. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

ART. 73

Decadenza

1. Il difensore civico decade dall'ufficio:
 - a) per sopravvenuta ineleggibilità;
 - b) per sopraggiunta incompatibilità, qualora non faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione;
 - c) per condanna, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno.
2. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale su proposta del sindaco.

ART. 74

Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale per gravi motivi di incompatibilità morale o per gravi inadempienze agli obblighi connessi al suo ufficio.

2. La revoca deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta del sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, o su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 75

Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
2. L'elezione del difensore civico avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme di cui al presente capo.
3. In via ordinaria l'elezione del difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del consiglio comunale immediatamente successiva a quella di insediamento.
4. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

ART. 76

Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il difensore civico segnala all'amministrazione abusi, disfunzioni e

ritardi nell'azione dell'ente e formula invito alla giunta od al consiglio comunale ad eliminare vizi di legittimità che eventualmente ritenesse di aver riscontrato in specifiche deliberazioni che un quarto dei consiglieri comunali ha segnalato alla sua verifica.

3. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. L'amministrazione comunale assicura all'ufficio del difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
5. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione di misura pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.

ART. 77

Poteri

1. Il difensore civico può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, informazioni, chiarimenti, che saranno forniti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Può stabilire di sentire il responsabile interessato alla pratica e richiedere allo stesso una relazione scritta in merito allo stato del

- procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
3. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
 4. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti.
 5. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
 6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.
 7. Il difensore civico può richiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi l'esistenza di irregolarità o vizi procedurali.

ART. 78

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese di aprile e resta pubblica nelle forme previste dallo statuto.
2. In casi di particolare importanza il difensore civico effettua specifiche segnalazioni al presidente del consiglio comunale, che

qualora lo ritenga opportuno l'iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo competente, o lo trasmette al funzionario preposto ed al segretario comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 79

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione e degli scopi istituzionali del comune.
2. Il personale preposto agli uffici opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei servizi, coordinati dal segretario comunale, o dal direttore generale, se nominato, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione di procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per servizi ma anche per progetti, per assicurare all'azione amministrativa efficienza, efficacia, economicità e legalità.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di

qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo i criteri e modalità stabiliti dal regolamento comunale dei servizi e degli uffici.

5. Il regolamento comunale dei servizi e degli uffici fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazione organica, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità sia per l'assegnazione del personale alle posizioni organizzative e sia per l'accesso all'impiego.

ART. 80

Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa

1. L'attività gestionale dell'ente è improntata ai principi di speditezza, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. I rapporti tra gli organi di governo ed i responsabili dei servizi del comune sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della corrispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano ai secondi i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo statuto e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i responsabili dei servizi incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il raggiungimento del risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale ed il metodo del lavoro di gruppo.
4. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, la consultazione con i delegati sindacati dei lavoratori che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

CAPO II

La burocrazia comunale

ART. 81

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco secondo le modalità stabilite dalla legge. Egli svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed attraverso pareri, direttive interpretative e

conferenze dei servizi assicura la conformità dell'azione amministrativa e delle fonti dell'ordinamento comunale alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Le funzioni del segretario comunale sono stabilite dalla legge.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, quando non è stato nominato il direttore generale, esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b. vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;
 - c. autorizza i congedi e le missioni dei responsabili dei servizi, può presiedere a commissioni di concorso;
 - d. adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei responsabili dei servizi.

ART. 82

Il direttore generale

1. Il sindaco può nominare, previa deliberazione della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica dell'ente, un direttore generale con contratto a tempo determinato, seguendo le modalità stabilite dal regolamento dei servizi e degli uffici. Contestualmente all'atto di nomina del direttore generale vengono stabilite le attribuzioni ed i criteri disciplinanti i rapporti

tra questi ed il segretario generale.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
3. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi ad eccezione del segretario generale.
4. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale e la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
5. Le funzioni di direttore generale possono essere affidate anche al segretario generale, al quale verrà riconosciuta un'apposita indennità.

ART. 83

I responsabili dei servizi

1. Ai fini del presente statuto sono definiti "responsabili dei servizi" quei soggetti ai quali viene assegnata la responsabilità gestionale di una determinata struttura organizzativa, ovvero la realizzazione di specifici programmi o progetti, secondo le disposizioni dei contratti collettivi di categoria e le norme del regolamento comunale dei servizi e degli uffici.
2. I responsabili dei servizi si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto; possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'ente e sono

responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nell'organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.

3. Gli incarichi di responsabile di servizio vengono conferiti a tempo determinato con decreto del sindaco a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata professionalità, , oppure a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
4. Il regolamento comunale dei servizi e degli uffici stabilisce i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma, nonché i compiti assegnati oltre alle attribuzioni previste dalla legge.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO 1

COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 84

Servizi comunali

1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la

produzione di beni o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale mediante le strutture e con le forme che secondo le circostanze assicurano la maggiore corrispondenza alle esigenze collettive e la migliore efficienza.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale può indire conferenze di servizi aperte alle associazioni degli utenti per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni fra questi ultimi e i cittadini.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 85

Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni,

per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

ART. 86

La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche, scientifiche o di natura organizzativa, o di opportunità sociale, può disporre l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Lo strumento della concessione può essere utilizzato dal comune per la realizzazione di programmi e di progetti non solo di opere pubbliche, ma anche per realizzare interventi sul territorio che siano coerenti al ruolo ed alle funzioni espletate dal comune per la comunità, e in tutte le materie che richiedono organizzazione interdisciplinare e tecnica non reperibile nell'organizzazione interna del comune.
3. La concessione viene utilizzata anche per consentire la gestione dei programmi realizzati con criteri di efficienza e competitività che consentano all'ente di acquisire, oltre a risorse economiche, significative esperienze da porre a disposizione della collettività locale.
4. Il conferimento delle concessioni avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure espletate in conformità a quanto previsto alla legge, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità, di

organizzazione interdisciplinare ed imprenditorialità, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 87

Le aziende speciali

1. Il consiglio comunale per la gestione di servizi può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, difendendone previamente le finalità e dotandole del necessario capitale iniziale.
2. Con la delibera di costituzione dell'azienda speciale vengono approvati anche lo statuto ed il regolamento di gestione della stessa, che ne disciplinano, secondo le disposizioni previste dalla legge e dallo statuto del comune, l'ordinamento ed il funzionamento.
3. Il consiglio comunale, fermo restando il prevalente ambito comunale per la gestione dei servizi affidati, può autorizzare le aziende ad estendere le attività al territorio di altri comuni previa sottoscrizione di convenzione fra i due enti locali. Il consiglio può altresì autorizzare le aziende a fornire servizi a privati o ad enti in regime di libero mercato.

ART. 88

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del comune, dotati di sola

autonomia giuridica. Con la delibera consiliare di costituzione viene approvato anche il regolamento di gestione.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione, la loro elezione, revoca e decadenza sono stabiliti dal regolamento di cui al primo comma.
3. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

ART. 89

Ordinamento delle istituzioni

1. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati dalla gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita la sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 90

Le società per azioni

1. Il comune può promuovere la costituzione o partecipare a

società per azioni ai sensi delle vigenti leggi per la gestione di servizi pubblici locali. Il comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

2. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

TITOLO VI

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 91

Principi

1. Il comune può stipulare convenzioni e partecipare a consorzi con altri enti locali territoriali in conformità a quanto stabilito dalla legge.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 92

Opere di competenza primaria del comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono per la loro

completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco con proprio atto formale approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programma, ove sussista un interesse del comune a partecipare all loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, informandone la giunta, ed

assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.
7. Qualora gli accordi di programma che il sindaco o sua delegato abbiano sottoscritto, non rientrino nell'ambito delle materie o finalità espressamente previste nel documento programmatico, gli stessi dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio comunale entro 60 giorni dalla loro conclusione.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 93

La programmazione economica

1. La programmazione dell'attività del comune viene effettuata dagli organi dello stesso nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile, e con particolare riferimento ai principi previsti nel presente statuto al TITOLO I.
2. Gli atti fondamentali attraverso i quali la programmazione si esplicita sono: il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
3. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da

consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

4. La programmazione finanziaria del comune è comunque sempre correlata alle risorse finanziarie ed economiche reperibili sul territorio comunale e in altri ambiti territoriali tramite i programmi e gli accordi che il comune andrà a concludere in esecuzione di leggi statali, regionali e delle norme statuarie.

ART. 94

Il bilancio di previsione e la programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al presente articolo sono redatti dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.
2. Il documento previsionale e contabile viene redatto dalla giunta municipale nel rispetto delle previsioni di legge in materia di finanza e contabilità, con particolare riferimento al ruolo specifico illustrato nel titolo I al capo II del presente statuto.
3. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la giunta e la commissione comunale competente, in riunione congiunta, definiscono, i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
4. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi proposte e pareri, con le

modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

5. Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, ivi compresa la relativa relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Campania, viene deliberato dal consiglio comunale, nel rispetto dei principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario, entro il 31 dicembre, salvo che norme statali non fissino un diverso termine.
6. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
7. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il presidente del consiglio comunale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il presidente del consiglio comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale il segretario generale nomina apposito commissario che si sostituisce all'amministrazione inadempiente.
8. Della nomina del commissario è data immediata comunicazione al prefetto affinché avvii la procedura per lo scioglimento del

consiglio, secondo quanto previsto dall'art.141 del T.U.E.L.

ART. 95

Programma degli investimenti

1. Il programma degli investimenti è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Tale programma viene proposto dalla giunta municipale al consiglio comunale contestualmente al progetto di bilancio annuale, e contiene una dettagliata elencazione degli scopi e dei risultati che l'amministrazione comunale si prefigge di raggiungere con gli investimenti in esso illustrati.
3. In considerazione dell'alto contenuto dei programmi oggetto del presente articolo, la giunta consulta preventivamente gli organi di partecipazione popolare nelle modalità stabilite dall'apposito regolamento, e si avvale degli eventuali apporti di consulenti del ramo al fine di verificarne la fattibilità economica.
4. Il programma comprende, relativamente alle spesa da sostenere per gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
5. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuata anche al programma e viceversa.

6. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
7. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

ART. 96

Il programma di opere pubbliche

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere del primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui all'art.111, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 97

Le risorse per la gestione corrente

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione o da altro ente pubblico, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

ART. 98

Organi della gestione corrente

1. Gli uffici tributari del comune sono preposti all'attività impositiva locale e ne attuano il concreto svolgimento nelle modalità e forme previste dal vigente normativa.
2. L'assessore incaricato ai tributi propone alla giunta municipale le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per consentire che gli uffici tributari del comune dispongano di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
3. Il comune assicura all'assessore ai tributi ed agli uffici tributari dell'ente ogni forma di collaborazione e interscambio di dati con gli altri uffici dell'ente stesso e con gli uffici finanziari dello stato, garantendo meccanismi prioritari per fornire ai soggetti indicati ogni assistenza, consulenza e operatività che consentano una rapida, equa e concreta attività impositiva all'ente.

ART. 99

Le risorse per gli investimenti

1. La giunta attiva, nel rispetto dei singoli programmi d'investimento approvati per ogni esercizio finanziario dal consiglio comunale, tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire fondi per il finanziamento dei programmi d'investimento del comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. La giunta attiva, nel rispetto dei singoli programmi d'investimento approvati per ogni esercizio finanziario dal

consiglio comunale, inoltre, tutte le procedure previste della legge e dal presente statuto per ottenere la partecipazione finanziaria di altri enti o di altri soggetti a programmi e progetti anche predisposti da questi ultimi, ma che consentono alla amministrazione il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e progresso sociale ed economico della collettività, come puntualmente specificato nel titolo I del presente statuto.

3. Le risorse acquisite dall'amministrazione mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per la legge ad altre finalità, possono essere impiegate per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 100

La gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

ART. 101

Uso dei beni patrimoniale del comune

1. I beni patrimoniali del comune vengono utilizzati della comunità nel rispetto delle norme statali e di quelle statutarie.
2. I soggetti che utilizzano beni mobili o immobili del patrimonio comunale lo fanno in base alle autorizzazioni o concessioni accordate dal comune, e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia. Tali soggetti pertanto ne rispondono in via civile ed amministrativa dell'uso effettuato.
3. I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al valore o sia comunque necessario provvedere in

tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 102

Il collegio dei revisori dei conti. Nomina e incompatibilità

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone la legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. I revisori non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza, la carica di revisori del conto non può essere ricoperta da professionisti che siano parenti entro il 4° grado, ascendenti, discendenti, adottati o legittimati con :
 - a. Il tesoriere comunale e o l'esattore comunale, o con il presidente dell'Istituto di credito che esercitano tali funzioni;
 - b. sindaco, assessori, o consiglieri dell'esercizio al quale si riferisce il conto o di quelli in carica.
4. Le modalità per comminare eventuali revoche o dichiarare la

decadenza dall'incarico di revisore sono disciplinate dal regolamento di contabilità comunale.

5. Il consiglio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
6. Per l'esercizio delle funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
7. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario o rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
8. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

ART. 103

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

ART. 104

Procedure negoziali

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile del servizio interessato o in caso di assenza o impedimenti il suo sostituto.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESIONE

ART. 105

Scopi

1. L'ente deve dotarsi di strumenti di controllo interno di gestione, volti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività e dei servizi in relazione alle risorse umane e materiali ad essi destinate ed ai piani e programmi dell'ente.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso dell'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Un apposito ufficio facente capo ad un responsabile di servizio, referente del sindaco e del direttore generale, se nominato, o del segretario generale, ha la responsabilità del sistema interno del controllo di gestione ed elabora periodici rapporti di sintesi sull'andamento delle attività e dei servizi.
4. La composizione, il funzionamento e gli strumenti di tale ufficio sono disciplinati dal regolamento dei servizi e degli uffici.
5. Ogni responsabile di servizio deve fornire, a scadenze predeterminate, una propria relazione sull'andamento dell'attività o servizio a cui è preposto.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 106

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato, secondo le norme del regolamento di contabilità, ad un istituto di credito che disponga

- di un apposito sportello nell'ambito del territorio comunale.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ai sensi della legge.
 3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
 4. Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione.
 5. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il consiglio decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
 6. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 107

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo, da parte del competente organo regionale, viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e viene affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.
3. Il sindaco trasmette lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiali degli statuti.
4. Il segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo statuto, attesta l'entrata in vigore dello stesso.
5. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte della comunità di Melito, provvedendo altresì alla sua divulgazione a tutte le associazioni e organizzazioni previste nel presente statuto, con le modalità e forme che si rendano necessarie.